

Modulo richiesta Attestazione / Certificazione dei crediti

All'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

PEC: psicologi.abruzzo.pe@psypec.it

Il /La sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a (luogo e data) _____

Residente a _____ (_____)

In via/p.zza _____ n° _____ Tel. _____

Iscritto all'Albo della Regione Abruzzo al n° _____ Sezione _____

Chiede il rilascio:

- Attestato** del numero dei crediti ECM
- Certificato** di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo per il triennio _____

In fede

Firma _____

Luogo _____ data _____

NB. Allegare documento di identità valido

Avvertenza

I certificati (e/o gli attestati) ECM, come tutte le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi di validità e non possono essere prodotti nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni. Essi possono essere utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio stato formativo per i successivi sei mesi.

La eventuale verifica di posizioni individuali, richiesta talvolta dalle pubbliche amministrazioni per il tramite dell'Ufficio Responsabile dell'Ordine http://www.ordinepsicologiabruzzo.it/pagina101_ufficio-responsabile.html, deve avvenire a carico degli Ordini nel momento in cui essa si palesa e non può che fare riferimento a quanto risulta alla data della interrogazione della banca dati Co.Ge.A.P.S. pertanto potrebbero non risultare partecipazioni effettuate per mancato allineamento dei crediti e per crediti in via di registrazione da parte del provider. Difatti i *provider* che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i corsi di *formazione a distanza (FAD)*, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio.

Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini. Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nell'eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.